



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9259 del 2016, proposto da:

Lucia Cantelli, Cocco Antonella, Criscuolo Chiara, D'Errico Tiziana, Di Tella Caterina, Ferrante Dolores, Giaquinti Maddalena, Guarino Gerardina, Marotta Antonella, Migliore Paola, Micco Anna, Perna Loredana, Ruotolo Maria Rosaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Corriere C.F. CRRGLC78H06E791Z, Giuseppe Tescione C.F. TSCGPP72R27B963M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

del D.M. 22 giugno 2016 n. 495 nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GaE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato il decreto ministeriale n. 495 del 2016, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento delle

ricorrenti, tutte titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2002.

Ritenuto sul punto specifico di confermare integralmente il decreto monocratico n. 4752 dell'11 agosto 2016, anche con riguardo agli adempimenti di rito ivi previsti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) autorizza ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, ove non già effettuata alla data della decisione qui adottata, nei tempi e nei modi di cui al citato decreto presidenziale n. 4752 dell'11 agosto 2016;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 giugno 2017.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO